



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32428** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. **63952** reso da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. quale Tesoriere del Comune di Pozzoleone (VI) per l'esercizio **2016**, depositato il **02.01.2020**, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Carlin, con studio legale in Via Grazioli n. 71 Trento (avvmonicacarlin@recapitopec.it)

Vista la relazione n. **748/2024** del **19.12.2024** del magistrato istruttore del conto;

Viste le memorie depositate in giudizio dall'Amministrazione in data 20 maggio 2025 e dall'agente contabile in data 21 maggio 2025;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025 - celebrata con l'assistenza

	del funzionario dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del giudice	
	relatore Cons. Roberto Angioni – il Pubblico Ministero nella persona del	
	Sostituto Procuratore generale Massimiliano Sutto, e l’Avv. Monica Carlin	
	nell’interesse dell’agente contabile;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 748/2024 del 19.12.2024 , il magistrato istruttore del conto	
	giudiziale n. 63952 reso da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo	
	Italiano S.p.A. quale Tesoriere del Comune di Pozzoleone (VI) per l’ esercizio	
	2016 , depositato il 02.01.2020 , riferiva al Presidente di questa Sezione	
	giurisdizionale quanto segue:	
	- il conto, al quale era apposta la data del 30 gennaio 2017, risultava presentato	
	in termini dal tesoriere, circostanza che tuttavia non trovava conferma nel	
	documento depositato, acquisito a protocollo dell’Ente in data 13 aprile 2017.	
	In ogni caso, esso era stato depositato tardivamente presso la Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti, solamente in data 2.1.2020, con	
	inammissibile ritardo, e non era corredato di alcun documento;	
	- il conto non risultava parificato, non potendosi prendere a riferimento a tal	
	fine l’apposizione della firma digitale del Responsabile del Servizio	
	Finanziario all’atto del suo deposito sia perché non riconducibile ad una	
	manifestazione di volontà in tal senso (non potendosi nemmeno fare	
	riferimento dunque al costante orientamento della giurisprudenza contabile	
	che ritiene equipollente alla parifica del conto giudiziale l’apposizione sul	
	conto del visto di regolarità contabile e amministrativa da parte del	
	Responsabile del servizio finanziario) e sia perché tardiva e addirittura	
	successiva all’approvazione del rendiconto;	
	2	

	dell'organo interno in quanto mai richieste e nella convinzione della	
	sufficienza di quanto trasmesso.	
	4. All'udienza odierna il Pubblico Ministero, richiamati i contenuti della	
	relazione del magistrato istruttore, concludeva per la dichiarazione di	
	improcedibilità del conto e, in subordine, per la dichiarazione della sua	
	irregolarità, mentre il difensore dell'agente contabile chiedeva si dichiarasse	
	la regolarità del conto e si pronunciasse il discarico dell'agente.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. Alla luce della documentazione acquisita in atti, ritiene il Collegio che non	
	sussistano i presupposti di legge per potersi procedere alla verifica giudiziale	
	del conto, che deve ritenersi improcedibile per difetto della necessaria e	
	presupposta parificazione del conto.	
	La parificazione del conto - adempimento previsto e disciplinato dall'art. 618	
	del RD 23 maggio 1924, n. 827, norma applicabile anche agli enti locali in	
	virtù del richiamo di cui all'art. 93 TUEL - deve ritenersi un presupposto	
	processuale imprescindibile per la sua giustiziabilità.	
	Nel regolare le attività dovute in via amministrativa, l'art. 139, comma 2, c.g.c.	
	dispone infatti che <i>“L'amministrazione individua un responsabile del</i>	
	<i>procedimento che previa parificazione del conto, lo deposita...presso la</i>	
	<i>sezione giurisdizionale territorialmente competente.”</i> , mentre la lettura	
	congiunta del successivo art. 140 c.g.c. comma 1 (<i>“Il conto, munito</i>	
	<i>dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione</i>	
	<i>giurisdizionale competente...”</i>) e comma 3 (<i>“Il deposito del conto costituisce</i>	
	<i>l'agente dell'amministrazione in giudizio”</i>), ribadisce la necessità che	
	l'Amministrazione proceda all'adempimento prima del deposito del conto	
	4	

[illegible][illegible][illegible]